

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rapporto tra cedente e cessionario, pretesa di rimborso dell'IVA pagata dal cessionario, giurisdizione

In tema di IVA, quanto al rapporto tra cedente e cessionario, laddove il cessionario dei beni e servizi rivesta la posizione di consumatore finale, e sia quindi il soggetto definitivamente inciso dall'imposta, la pretesa di rimborso dell'Iva pagata dal cessionario del bene o del servizio afferisce ad un rapporto di natura privatistica che dà luogo alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale principio vale anche laddove l'operatore economico abbia acquistato beni e servizi che ha destinato in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili in quanto in tal caso il soggetto assume la stessa posizione a fini fiscali del consumatore finale, non insorgendo in suo favore alcun diritto alla detrazione né al rimborso dell'iva liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente prestatore (fattispecie in tema di fondi pensione).

NDR: in argomento Cass. 26 agosto 2015 n. 17169.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.11.2019, n. 10988

...omissis...

La giurisdizione

Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. XXX (d'ora in poi XXX) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice tributario in relazione alla domanda principale svolta da CCC avente ad oggetto la decisione in ordine alla soggezione o meno all'Iva del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. L'eccezione è infondata.

In via generale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di Iva dal compimento dell'operazione imponibile discendono tre rapporti: quello tra l'amministrazione finanziaria ed il cedente relativo al pagamento dell'imposta; quello tra cedente e cessionario in ordine alla rivalsa; il rapporto tra amministrazione e cessionario per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.

Si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro, il che determina che il cedente non possa opporre al cessionario - il quale agisca nei suoi confronti per restituzione dell'indebito - l'avvenuto versamento dell'imposta, che il cessionario non possa opporre all'amministrazione - che escluda la detrazione della imposta erroneamente liquidata in fattura - che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima e che solo il cedente abbia titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass.civ., III, 22 aprile 2003 n.6419, Cass.civ., V, 14 marzo 2012 n. 4020)

Venendo nello specifico al rapporto tra cedente e cessionario, si è quindi affermato che laddove il cessionario dei beni e servizi rivesta la posizione di consumatore finale, e sia quindi il soggetto definitivamente inciso dall'imposta, la pretesa di rimborso dell'Iva pagata dal cessionario del bene o del servizio afferisce ad un rapporto di natura privatistica che da luogo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tale principio vale anche laddove anche l'operatore economico abbia acquistato beni e servizi che ha destinato in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili in quanto in tal caso il soggetto assume la stessa posizione a fini fiscali del consumatore finale, non insorgendo in suo favore alcun diritto alla detrazione né al rimborso dell'iva liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente prestatore (Cass.civ., V, 26 agosto 2015 n. 17169).

La fattispecie in esame rientra nel paradigma sopra delineato.

Invero i fondi pensione sono normalmente privi di soggettività passiva ai fini Iva, essendo enti non commerciali non svolgenti attività di impresa, salvo il caso in cui si accerti lo svolgimento da parte di essi di una stabile attività economica diretta al ricavo di introiti, circostanza questa non dedotta né evincibile dagli atti e dalle risultanze istruttorie (cfr. Cass.civ., V, 14 marzo 2012 n.4020 e Cass.civ. V, 28 settembre 2018 n. 23495). Pertanto la controversia promossa dall'attore ha natura privatistica e non involge la giurisdizione tributaria, nonostante presupponga la verifica in ordine alla assoggettabilità all'imposta del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, trattandosi di un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto fra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, rapporto cui è estraneo quello tra amministrazione e contribuente (cfr. Cass. S.U., 4 aprile 2016 n.6451).

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di XXX relativamente all'Iva versata nel 2002

Tale eccezione è stata svolta per la prima volta dalla convenuta nella comparsa conclusionale.

Al riguardo si osserva che tale eccezione non riguarda l'aspetto della legitimatio ad causam, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale e che va valutata sulla base della prospettazione della causa, bensì la questione della effettiva titolarità del rapporto controverso, che è

questione di merito e come tale deve essere dedotta entro i termini di preclusione processuali relativi alle attività di allegazione delle parti.

In particolare, come si evince dall'atto introduttivo, CCC ha agito nei confronti di XXX sul presupposto della sua successione nel rapporto contrattuale inizialmente instaurato tra parte attrice ed --- Consulting (cfr. par. 1 dell'atto di citazione).

Pertanto era specifico onere di XXX contestare tale allegazione e dedurre il proprio difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligo di rimborso per l'anno 2002. In base a tali rilievi l'eccezione è quindi inammissibile in quanto tardivamente formulata.

I presupposti dell'azione di ripetizione di indebitato.

In via generale costituisce indebitato oggettivo un pagamento eseguito in assenza di causa solvendi o perché l'obbligazione non è mai sorta o perché venuta meno successivamente a causa dell'annullamento, della risoluzione o della inefficacia del titolo.

Nel caso in esame il pagamento di cui si assume il carattere indebitato riguarda l'Iva, sicchè la verifica in ordine alla ripetibilità della prestazione ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. deve necessariamente essere condotta tenendo conto della disciplina normativa sui presupposti impositivi di tale tributo, al fine di individuare le operazioni assoggettabili all'imposta.

Al riguardo, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell' Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946).

Da tale orientamento discendono due corollari.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ai fini della proponibilità dell'azione non è necessario l'accertamento della sussistenza di una causa di nullità o inefficacia del contratto stipulato dalle parti, ma l'indebitato è naturale conseguenza dell'accertamento dell' erroneo assoggettamento del corrispettivo dedotto nel contratto all'Iva, dal momento che il titolo fondante il pagamento di tale imposta non ha natura negoziale ma è costituito dalla legge che la istituisce ed individua i presupposti applicativi.

Né consente di pervenire a diverse conclusioni la regolamentazione contenuta nel contratto inter partes. Invero nell'allegato E il corrispettivo dei servizi di gestione viene indicato in una cifra fissa per ogni aderente Iva esclusa.

Si tratta di una previsione che comporta che l'imposta vada applicata se dovuta per legge, in conformità al generale principio secondo cui l'acquirente di un bene o di un servizio è tenuto a corrispondere al venditore anche la somma, commisurata al prezzo di vendita nella percentuale stabilita dalla legge, che quest'ultimo sia tenuto a versare all'erario ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72.

Non vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano voluto porre a carico di CCC l'imposta, indipendentemente dalla effettiva applicabilità del tributo a carico dell'appaltatore e dell'esistenza di cause di esenzione dall'Iva, non rinvenendosi alcuna clausola contrattuale in grado di rivelare tale volontà.

In secondo luogo lato, in caso di indebitato versamento dell'Iva da parte dell'acquirente del bene e del servizio, l'accipiens tenuto alla restituzione ex art. 2033 cod.civ. è il fornitore del bene e del servizio e non l'erario, quale destinatario finale del versamento dell'imposta.

La natura indebita dell' Iva

La attrice ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte ad XXX nel periodo dal 2002 al 2011 a titolo di Iva sui corrispettivi fatturati per i servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo Pensione CCC resi dalla convenuta.

Come risulta dalla documentazione prodotta dall'attrice, *omissis* Pensione nel novembre 2010 ha proposto un quesito alla Agenzia delle Entrate in ordine all'applicazione dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 10 comma 1 n.1 DPR 633/1972 -che riguarda i servizi concernenti la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al D.lgs 124/1993 - anche ai casi di servizi di gestione di fondi resi da una società terza (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).

Con parere reso in data 29.11.2011, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 2006, causa C-169/04 nella quale è stata affrontata sia la questione della individuazione dei servizi riconducibili all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento, sia la questione della applicazione dell'esenzione Iva nel caso di affidamento di tali servizi ad un gestore esterno (doc. 7 fascicolo attoreo). In particolare, secondo la Corte europea, la fattispecie di esenzione in esame è definita in termini oggettivi, ovvero in funzione della natura delle prestazioni dei servizi forniti e non del prestatore di servizio.

Secondo i principi esposti in tale pronuncia e nel parere reso dall'Agenzia dell'Entrate, l'affidamento ad una società esterna dei servizi di gestione del fondo pensione non osta all'applicazione dell'esenzione, purchè si accerti che i servizi svolti attengano ad operazioni riconducibili alla nozione comunitaria di gestione di fondi comuni di investimento, costituiscano "un insieme indistinto valutato globalmente" volto ad adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di gestione del fondo per cui è prevista l'esenzione, non si concretino nella fornitura di mere prestazioni tecniche e materiali.

Orbene il caso in esame manifesta tutti i requisiti sopra citati per l'applicazione dell'esenzione.

I servizi di gestione erogati a CCC e descritti nell'allegato A) dell'originario contratto del 19.1.1999 sono i seguenti: 1) la gestione delle adesioni, con acquisizione e aggiornamento di tutti i dati informativi relativi al funzionamento del Fondo, alle convenzioni stipulati con terzi, ai dati delle aziende aderenti e dei lavoratori iscritti al fondo; 2) la gestione delle contribuzioni, con acquisizione dei dati contributivi, dei dati sui versamenti trimestrali, riconciliazione contributi-incassi e attribuzione dei contributi alle posizioni individuali, gestione delle irregolarità, individuazione di aziende morose, aggiornamento delle posizioni individuali, trasferimento di contributi da attribuire alle diverse linee di investimento e trasferimento delle partite non previdenziali; 3) la gestione dei conti individuali, comprendente la gestione dei dati anagrafici e dei flussi contributivi ed il calcolo di rendimenti degli investimenti e degli oneri a carico dell'aderente; 4) la gestione delle prestazioni da erogare, comprensiva di acquisizione delle richieste di prestazioni per pensionamento, trasferimento, riscatto, anticipazione quota TFR, verifica dei requisiti e della documentazione, calcolo del dovuto e di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione con gli enti previdenziali; 5) la rendicontazione di tutte le informazioni relative ad operatività del fondo, risultati ed eventi contributivi; 6) le attività amministrative relative alla ricezione di tutti gli estratti conto, alla predisposizione dei modelli per le dichiarazioni fiscali, alla gestione degli stipendi relativi al personale di CCC; 7) la tenuta della contabilità, dei libri sociali e del bilancio; 8) la tenuta dell'archivio e della documentazione.

In seguito sono stati affidati alla convenuta anche gli ulteriori servizi relativi al call center, all'estrazione dei dati necessari per alimentare le procedure informatizzate esterne, all'attivazione del servizio di risposta alle e-mail degli aderenti, alla attivazione del "sito del consigliere d'amministrazione", alla gestione automatizzata delle distinte di mora, all'introduzione del "progetto esemplificativo" (cfr. doc. 2,3 e 4 fascicolo convenuta).

Si è quindi in presenza di prestazioni che, globalmente valutate, involgono la complessiva gestione amministrativa e contabile del fondo e sono funzionali a garantire l'operatività del fondo sia nei rapporti con i clienti ed i beneficiari dei servizi

offerti, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione interna delle risorse e del personale impiegato dal fondo.

Al riguardo si condividono integralmente le risultanze del parere dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui vengono ricondotti alla nozione di gestione del fondo anche tutti quei servizi, quali quelli relativi alle adesioni, alla gestione delle contribuzioni e delle prestazioni, all'aggiornamento dei conti individuali, ivi compresi quelli di gestione del call center, rientranti per l'appunto nell'ambito dei servizi di informazione per i clienti di cui alla lettera b) dell'allegato II della direttiva 85/611 CEE in materia di funzioni dei fondi di investimento.

Le stesse considerazioni valgono per le prestazioni oggetto delle scritture integrative del 19 giugno 2006 e del 28 febbraio 2008, in quanto riguardanti in parte servizi di informazione per i clienti, in parte di gestione delle attività fornite dal fondo, in parte ancora servizi di natura amministrativa in favore degli organi del fondo.

Ulteriore conferma in ordine all'applicazione dell'esenzione Iva ai corrispettivi dedotti nel contratto stipulato dalle parti si trae dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento del ricorso svolto da XXX s.p.a. avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso presentate dalla convenuta per l'Iva relativa agli anni 2010 e 2011. Da tale pronuncia, che è divenuta irrevocabile in quanto non oggetto di impugnazione, emerge che la stessa Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il richiesto rimborso riconoscendo l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi contabili ed amministrative rese in favore di vari fondi pensione (cfr. doc. 20 fascicolo convenuta). XXX ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della esenzione anche sotto il profilo della responsabilità assunta dalla stessa nell'espletamento del servizio.

In particolare la convenuta ha richiamato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2011 nella parte in cui indica la necessità di verificare, ai fini della distinzione tra servizi essenziali esenti da Iva e prestazioni tecniche imponibili, il grado di responsabilità che la società terza assume per i servizi resi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda agli elementi specifici ed essenziali per le quali è prevista l'esenzione.

A parere della convenuta tale verifica porterebbe a ritenere non soddisfatti i requisiti per riconoscere l'esenzione in considerazione del contenuto della clausola 25 del contratto, prevedente che l'appaltatrice, fatto salvo l'obbligo di svolgere le prestazioni previste a proprio carico con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli di professionalità, non assume nei confronti di CCC alcuna garanzia espressa o implicita in merito ai servizi di gestione con riferimento alla loro completezza o idoneità al raggiungimento degli scopi perseguiti da CCC.

Orbene anche in tal caso i rilievi della convenuta non si reputano decisivi ai fini di escludere l'esenzione.

Invero il senso di tale pattuizione è quello di esplicitare che la convenuta non è obbligata a garantire il raggiungimento del risultato avuto di mira da CCC, mentre da essa non si desume che XXX sia responsabile solo per aspetti tecnici o sia un nudus minister della committente CCC.

Invero, in base alla citata clausola, la convenuta assume piena responsabilità nello svolgimento di tutti i servizi di gestione oggetto del contratto, da prestarsi con organizzazione di mezzi a suo carico e nel rispetto dei canoni diligenza e con la professionalità richiesta dalla natura delle prestazioni commissionate e nel rispetto dei livelli di erogazione dei servizi previsti dall'allegato A.

Inoltre occorre considerare che l'art. 9 del contratto prevede espressamente l'obbligo della società appaltatrice di tenere indenne CCC da qualunque pregiudizio derivante da eventuali azioni promosse da terzi con riferimento all'ipotetica violazione di propri diritti di qualunque tipo, mentre esclude la responsabilità soltanto in caso di inadempimenti derivanti da difetti di funzionamento di apparecchi hardware, del software e di qualunque infrastruttura fornita dalla committente, da inadempimento

degli obblighi di assistenza e manutenzione da parte di fornitori dei citati beni, da inadempimento da parte di CCC degli obblighi posti a suo carico e da forza maggiore. E' quindi evidente che la responsabilità assunta dalla convenuta riguarda il proprio attività di gestione, comprensiva dell'elaborazione di tutti i dati relativi ai clienti ed agli aderenti al fondo, della verifica in base ai documenti ed alla normativa della presenza di tutti i requisiti per accedere alle varie prestazioni (rendite, capitali, anticipi di TFR), del calcolo degli oneri e delle imposte a carico dell'aderente, della tenuta della contabilità, della predisposizione degli adempimenti fiscali e della redazione del bilancio del Fondo.

Pertanto, in base a tali risultanze, i corrispettivi dei servizi forniti dalla convenuta in base al contratto stipulato con CCC non sono assoggettati ad Iva, beneficiando dell'esenzione prevista dall'art. 10 comma 1 n.1 DPR 633/1972, sicchè il pagamento dell'imposta eseguito dall'attrice in favore del prestatore dei servizi XXX costituisce un pagamento non dovuto ab origine, suscettibile di ripetizione ex art. 2033 cod.civ.

Il principio di neutralità dell'Iva.

Omissis Ne deriva che laddove, come nel caso che ci occupa, il cessionario non abbia proceduto a detrarre l'Iva indebitamente versata al cedente, il diritto al rimborso dell'Iva può essere esercitato dal cedente una volta che, a seguito del giudizio promosso dal cessionario, sia stata rimborsata a quest'ultimo l'imposta indebitamente versata.

Ciò posto, come si è detto, ad XXX non è precluso agire per il recupero dell'imposta nelle annualità 2002-2009 data la mancanza di un provvedimento espresso dell'amministrazione e la attuale impugnabilità del silenzio rifiuto.

Inoltre, alla luce dell'esito del giudizio relativo al rimborso dell'Iva per le annualità 2010-2011 e tenuto conto della circostanza della adesione della stessa amministrazione finanziaria alle richieste di XXX di rimborso, non si ritiene prospettabile il paventato rischio che possa pervenirsi ad un accertamento difforme in punto di sussistenza dei presupposti dell'esenzione, in quanto relativa ad operazioni negoziali della stessa natura e derivanti dal medesimo contratto.

omissis Le spese

Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede la soccombenza della convenuta, va disposta la sua condanna alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che si liquidano secondo il DM 55/2014, applicando i valori medi e con l'aumento previsto dall'art. 6 in relazione al valore della causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna XXX s.p.a. al pagamento, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., in favore di Fondo Nazionale Pensione Complementare *omissis*, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata CCC, della somma di € *omissis* oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo; rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta; condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
